sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Contratto di assicurazione auto

SaraVintage

Polizza

Set Informativo modello 290SI ed.01/2022

Il presente Set Informativo, contenente:

a) Documento Informativo precontrattuale - DIP
b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo
c) Condizioni di Assicurazione SaraVintage modello 287/A ed. 01/2022 comprensivo di glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Polizza R.C.AUTO(Autovetture e Motocicli)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: SaraVintage ed. 01/2022**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei veicoli di interesse Storico (Autovetture e Motocicli) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula fissa con franchigia.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
- ✓ Danni causati a terzi: danni provocati durante la partecipazione a manifestazioni, sfilate, raduni, incontri di collezionisti ed amatori, concorsi di eleganza
- ✓ Danni causati a terzi: danni provocati durante manifestazioni non competitive, tra cui le gare di regolarità, in assenza o inefficacia dell'assicurazione stipulata dell'organizzatore dell'evento

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 di euro per i danni alla persona e di 1.300.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Sono inoltre previste le seguenti coperture opzionali:
Incendio e furto del veicolo
Eventi Speciali
Kasko
Globale Complementari
Infortuni del conducente
Tutela giudiziaria

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- x il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- x il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- x il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- x i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida o circolazione effettuata non a norma di legge;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! veicolo privo dei requisiti di autenticità storica del telaio, carrozzeria e parti meccaniche;
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali se il veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito e Repubblica di Montenegro . L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.
Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Autovetture e Motocicli di interesse storico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa

Prodotto: SaraVintage

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 1/2022, ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capo gruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 068475.1 - FAX+39068475223– Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it – PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale : euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Massimali	Garanzia Rca – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di 6.450.000 di euro per i danni alla persona e di 1.300.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto.
Garanzie estese	Non previste
Tipo guida	La polizza può prevedere in base al conducente le seguenti tipologie di guida: - Guida Libera: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida; - Guida Esperta: l'autovettura può essere guidata esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbiano un età compresa tra ventisei e settantacinque anni. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, o nel caso la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente o la stessa non venga presentata, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare la Compagnia dell'importo del risarcimento entro il limite massimo di € 1.500.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Dispositivo satellitare con sistema di rilevazione dei chilometri percorsi	Prevede un'agevolazione destinata ai proprietari titolari di tessera Soci Aci storico che posseggono autoveicoli dotati di dispositivo satellitare di proprietà, fornito da azienda convenzionata con la Compagnia, che rileva le percorrenze chilometriche. Nel caso in cui il Contraente non installi o disinstalli il dispositivo satellitare, in corso di contratto, qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato la Compagnia si potrà rivalere entro il limite massimo di €1.500.
Associazione Aci	Prevede un'agevolazione in caso l'autoveicolo assicurato o il suo proprietario sia socio Aci.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti	Prevede in caso di sinistro l'esercizio del diritto di rivalsa, da parte della Compagnia sino all'importo massimo di € 500, qualora il conducente del veicolo risulti da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio – Furto – Rapina (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti al veicolo in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto totale, esclusi motocicli, parziale e rapina. La garanzia copre anche: - danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000. L'assicurazione comprende anche, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi; - i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati; - i danni materiali e diretti causati agli accessori di serie e non, stabilmente fissati all'interno del veicolo, che risultano indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato; - rimborso, fino alla concorrenza di € 500 le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso; - danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo del veicolo stesso; - i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Indennità speciale In aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale viene corrisposto un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di € 250, per eventuali maggiori spese.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di €100. Per i danni da furto di cose non assicurate è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di € 25. Sono esclusi i danni: - ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità definiti dalla Compagnia, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico"; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, salvo che non si tratti di manifestazioni non competitive e gare di regolarità, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - concernenti apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno del veicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati, salvo ruota di scorta e borsa attrezzi in dotazione; dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo; - da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato; - da incendio conseguente ad eventi socio-politici o a dolo di terzi; - danni parziali da furto concernenti parabrezza, borse e bauli per i motoveicoli; - alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato; - da inquinamento dell'ambiente, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; - risarcibili con polizza di assicurazione della Rca.

Garanzia Eventi Speciali (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno; grandine; atti dolosi di terzi o di vandalismo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con scoperto del 10% e minimo di scoperto €100. Per i danni da atti di vandalismo il minimo è pari a €255. Sono esclusi i danni: - ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità definiti dalla Compagnia, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico"; - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - da furto e rapina.

Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre: - per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione Rca; - le spese, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, documentate con fattura, sostenute dall'assicurato per documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il veicolo assicurato; parcheggio e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina; reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo; demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale con seguente a collisione con altro veicolo; immatricolazione di un nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; - le spese sostenute, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dell'autovettura a seguito di loro rottura accidentale escluse rigature e scheggiature; - la rinuncia all'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente che abbia sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente, e che entro 180 giorni dalla data del sinistro fornisce la prova dell'avvenuto rilascio, e nel caso di patente di guida scaduta che entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo; - le spese, fino alla concorrenza di € 210, sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, o per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse; per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Aggiuntiva incendio Copre, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i danni: - ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità definiti dalla Compagnia, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico"; - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

Garanzia Infortuni (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino alle somme indicate in polizza, infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del contraente o del proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000 La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento, l'assideramento od il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; - gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza; - gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - indennità di degenza copre il ricovero, per un periodo non superiore a giorni 120, in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni; - rimborso spese di cura: copre le spese sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio, fino al massimale riportato in polizza. Per spese è da intendersi accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria; diritti di sala operatoria; materiale di intervento; medicinali prescritti dal medico curante, cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; rette di degenza; - Indennità integrativa: prevede in caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato che comporti il ricovero superiore a 24 ore un'indennità di € 260 per sinistro; tale indennità ammonta a €780 se dall'infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%. La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia di € 75. Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati: - dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza; - dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da infarti e ernie di qualsiasi tipo.

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria)	
Garanzie di base	La garanzia copre, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi: - procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - controversie contrattuali per controversie nascenti da inadempienze contrattuali derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100, tale limite è di € 200 per controversie contrattuali nei paesi europei; - recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi; - pagamento entro il limite di € 500 di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'assicurato/conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada; - opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale; - ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché in conseguenza di un incidente stradale; - assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato per incidente stradale; - opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della strada comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme del Codice della strada; - le spese per l'esame di riottenimento del documento di guida a seguito violazione del Codice della strada che ha determinato l'azzeramento dei punti con il limite di €1.000; - errata variazione dei punti. Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali: - spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia; - il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale vale anche negli stati extraeuropei del Bacino del Mar Mediterraneo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Diaria: qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Compagnia corrisponderà al contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono esclusi i casi: - in materia fiscale ed amministrativa; - per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - per fatti dolosi delle persone assicurate; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; - di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - nei casi di controversie contrattuale con la Compagnia.

Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:
- se il veicolo non presenta i requisiti di storicità definiti dalla Compagnia, oppure se è utilizzato nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
- trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni. per le attività e le prestazioni di servizi estranei alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico/scarico merci e bagagli, rifornimento carburante (refuelling), catering;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.

In caso di polizza relativa ad autoveicolo con sistema di radiolocalizzazione satellitare, convenzionato con la Compagnia, in caso di sinistro con responsabilità la Compagnia potrà esercitare rivalsa fino all'importo massimo di € 1.500 qualora il Contraente:
- per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;
- a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema di radiolocalizzazione satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;
- abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. La denuncia deve contenete le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute. Per la garanzia Rca la denuncia deve essere effettuata mediante il modulo CAI. La procedura di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore o parti strutturali degli stessi; non devono essere coinvolti terzi veicoli, gli autoveicoli devono essere immatricolati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, gli autoveicoli devono essere assicurati alla data del sinistro presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Nei caso non previsti dal risarcimento diretto o dalla procedura di risarcimento per i trasportati, la richiesta deve essere formulata alla Compagnia di controparte. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contraente ha la possibilità, entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato, di rimborsare quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati, a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto o alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo www.consap.it
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	La procedura liquidativa prevede per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. Per le garanzie diverse dalla Rca, dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Per la garanzia RCA a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita dell'autoveicolo la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo.

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it; (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona e la propria autovettura o motociclo di interesse storico dai danni legati alla circolazione.

Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 16.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma , fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia. Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto
Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge. Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilità dalla legge.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara

Contratto di assicurazione auto

SaraVintage

Condizioni di Assicurazione
Modello 287B edizione 1/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/20

Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

INDICE

1. GLOSSARIO **pag 3 di 23**

2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE **pag 4 di 23**

3 – GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE **pag 6 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

4 – GARANZIA INCENDIO – FURTO - RAPINA **pag 9 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

5 – GARANZIA EVENTI SPECIALI **pag 11 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

6 – GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI **pag 12 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

7 – GARANZIA INFORTUNI **pag 15 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

8 – GARANZIA TUTELA LEGALE **pag 18 di 23**
- **Che cosa posso assicurare**
- **Contro quali danni posso assicurarmi**
- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro**

9 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **pag 21 di 23**
- **GARANZIA INCENDIO - FURTO - RAPINA** **pag 21 di 23**
- **GARANZIA EVENTI SPECIALI** **pag 21 di 23**
- **GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI** **pag 21 di 23**
- **GARANZIA INFORTUNI** **pag 22 di 23**
- **GARANZIA TUTELA LEGALE** **pag 23 di 23**

GLOSSARIO

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Assicurazione**: il contratto di assicurazione
- **Caso assicurativo**: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
- **Codice del consumo**: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
- **Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Cristalli**: le parti del veicolo, costituite da materiali trasparenti, che hanno lo scopo di consentire al conducente la visuale all'esterno del veicolo in marcia o in manovra. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori, nonché le finestrature degli autocaravan e delle roulotte
- **Danno parziale**: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Danno totale**: la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Esplosione**: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Franchigia**: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato
- **Furto**: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Gessatura**: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- **Incendio**: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Infortunio**: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente**: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Massimale:** i massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.
- **Polizza**: i documenti che provano l'assicurazione
- **Premio**: la somma dovuta dal Contraente a Sara
- **Primo rischio assoluto**: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 CC.
- **Proprietario**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni, ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose
- **Rapina**: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Ricovero**: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Sara**: Sara Assicurazioni Spa
- **Sistema di rilevazione satellitare Easy Compact:** dispositivo di rilevazione satellitare installato a bordo del veicolo, di proprietà del contraente, che permette la rilevazione dei chilometri percorsi.
- **Scoperto**: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **Scoppio**: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Sinistro totale**: perdita anche temporanea del veicolo
- **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Supporto durevole**: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- **Tecnica di comunicazione a distanza**: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
- **Tutela Legale**: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo**: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Valore commerciale**: il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dal listino della pubblicazione Ruote classiche
- **Valore intero**: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del veicolo
- **Veicolo storico**: gli autoveicoli ed i motocicli di interesse storico e collezionistico così come definiti dagli artt. 1.1 e 3.1 delle Norme Generali
- **Veicolo**: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.
In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA, è onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l'informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo.
Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando la società, anche per il tramite dell'Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NG.1 VEICOLI ASSICURATI

Per tutte le garanzie previste sulla scheda di polizza, SARA assicura le autovetture ed i motocicli di interesse storico e collezionistico che siano in possesso dei basilari requisiti di autenticità riferiti al telaio, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche più importanti e che rispondano ai requisiti indicati nella vigente tariffa.

NG.2 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 287/A) relativi al veicolo storico, al proprietario di quest'ultimo o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente o desunti dalla documentazione presentata all'atto della stipula.
Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

NG.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NG.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

NG.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.287/A) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità comunicando l'eventuale aggiornamento del valore commerciale del veicolo e le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.7 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

- in caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
- in caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

NG.8 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)**.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento**;**
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Sara le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di Montenegro e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**.

NG.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.11 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto RuotaLibera potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG.13 - RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE – DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, **il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.**
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il **Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.**
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE (RCA)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Oggetto dell'assicurazione
SARA tiene indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale convenuto,** di quanto questi sia tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC. 2 Rischi assicurati
SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo descritto sulla scheda di polizza (mod. 287/A) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- la partecipazione dei veicoli a manifestazioni, quali sfilate, raduni ed incontri di collezionisti ed amatori, concorsi di eleganza;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione degli autoveicoli all'interno di aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, qualora il veicolo assicurato sia targato e sia preventivamente autorizzato dall'autorità o dall'ente competente all'accesso all'interno di tali aree. La copertura è operante entro il limite del massimale minimo di legge;
- la partecipazione del veicolo a manifestazioni non competitive, ivi comprese le gare di regolarità, nel caso di assenza od inefficacia dell'assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 124 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209), esclusi in ogni caso i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi utilizzati.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 Forme assicurative
Il contratto è stipulato nella forma tariffaria a Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

RC.4 Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del veicolo oppure il conto vendita del veicolo adeguatamente documentati determinano, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente.
   SARA prende atto della cessione richiesta dal Contraente mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio;
b) risoluzione del contratto.
   SARA rimborsa la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della eventuale maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la vendita è successiva alla sospensione del contratto il rimborso del premio RC pagato e non goduto decorre dalla data di effetto della sospensione, al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione.
c) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.
   La polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

Cessazione del rischio
La cessazione di rischio adeguatamente documentata conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva, furto dell'autoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto.
   Il Contraente in caso di furto è tenuto a fornire a Sara la denuncia presentata alle Autorità. SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, e della maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la cessazione del rischio è successiva alla sospensione del contratto il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione.
b) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.
   Previa denuncia presentata alle Autorità in caso di furto e esibita a Sara la polizza é resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.5 FORMULE DI GUIDA
La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Libera**: il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida;
- **Guida Esperta** (riservata ad autovetture storiche): il veicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida e che abbia un età comprese tra ventisei e settantacinque anni. In caso di sinistro causato da conducente privo di tali caratteristiche, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non contenga l'indicazione del conducente, oppure nel caso in cui la denuncia di sinistro non venga presentata, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento** entro il limite massimo di € 1.500,00;

Nei caso in cui il Contraente abbia optato per la formula di Guida Esperta:

- la rivalsa non opera se l'utilizzo dell'autovettura assicurata al momento del sinistro è dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale), se l'autovettura è guidata dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante (furto, rapina, appropriazione indebita);

RC.6 Sospensione in corso d contratto
Il soggetto legittimato ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia del contratto in corso, secondo le modalità previste per sospensione volontaria temporanea ai sensi del Decreto Legislativo n.184 del 22 novembre 2023.

Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto
Ai sensi del Decreto legislativo 184/23, il soggetto legittimato ha facoltà di richiedere, con formale comunicazione, la sospensione del contratto, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto.
La sospensione, ai sensi del Decreto legislativo 184/23, può essere richiesta nei seguenti casi:

- veicolo ritirato formalmente dalla circolazione (per il quale è stata ritirata la carta di circolazione)
- veicolo il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro)
- veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto
- veicolo il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso dal soggetto legittimato

Al momento della richiesta di sospensione il soggetto legittimato dovrà comunicare la data di scadenza della sospensione.
Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni (5 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.
Nel corso dell'anno assicurativo possono essere richieste una o piu' sospensioni, ferma la durata massima complessiva della sospensione, che non può eccedere i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) rispetto all'annualità.
Il soggetto legittimato può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione anticipata del contratto sospeso.
La sospensione del contratto comporta anche la sospensione del periodo di osservazione a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione. La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato - avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione. Il soggetto legittimato può richiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio, nel caso di vendita, demolizione, esportazione, furto, contovendita, verificatosi durante il periodo di sospensione.
Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della polizza.
La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione del contratto.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Prima acquisizione del contratto

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base delle risultanze presenti nell'ultimo attestato presente nella Banca dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.
L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 Gestione delle vertenze

SARA se ne ha interesse ha facoltà di assumere in nome e per conto dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili relative al risarcimento del danno, designandone legali o consulenti tecnici di propria fiducia, nonché provvedere ad assumere la difesa dell'Assicurato in sede penale.
SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.

RC.9 Furto dell'autoveicolo

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.
Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 287/A).

Sistema di rilevazione satellitare Easy Compact

Preso atto che il Contraente, titolare di tessera Aci Storico, dichiara che l'autoveicolo indicato in polizza, adibito a servizio privato, è dotato (o sarà dotato entro 20 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto) di sistema di rilevazione satellitare di proprietà denominato Easy Compact, il contratto gode delle agevolazioni previste dalla specifica tariffa Rca in vigore riservate ai veicoli storici dotati di sistema di rilevazione satellitare Easy Compact e riportate nel frontespizio di polizza.
Il sistema di rilevazione satellitare Easy Compact, installato sull'autoveicolo e acquistato dal Contraente da azienda convenzionata con SARA, permette di rilevare i chilometri percorsi.
Ad ogni scadenza annuale, nel caso il sistema rilevi nel corso dei primi 10 mesi di effetto del contratto, una percorrenza totale entro i 2.500 km, si applicherà uno sconto, riportato nel frontespizio di polizza, secondo quanto previsto dalla specifica tariffa Rca in vigore riservata ai veicoli storici dotati di Sistema di rilevazione satellitare Easy Compact.
In caso di superamento della soglia dei 2.500 km:

- per autoveicoli immatricolati da oltre 23 anni, il contratto sarà rinnovabile nell'ambito del prodotto SaraVintage, ma senza applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per i veicoli storici dotati di Sistema di rilevazione satellitare Easy Compact.
- per gli autoveicoli immatricolati entro i 23 anni non sarà possibile procedere al rinnovo del contratto con il prodotto Sara Vintage.

Il contraente, nel corso dell'annualità assicurativa, verrà informato delle sue percorrenze chilometriche tramite messaggio SMS al superamento delle soglie di 1.000 km e 2.000 km, oltreché al superamento della soglia limite dei 2.500 km.
Nel caso si verifichi un sinistro con responsabilità dell'autoveicolo assicurato, ed il sistema di rilevazione satellitare non risulti installato o funzionante, SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il Contraente:

- **per cause a lui imputabili, non abbia provveduto all'installazione del sistema satellitare entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di effetto del contratto;**
- **a seguito di guasto a lui noto o manomissione del sistema satellitare non provveda, entro 10 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;**
- **abbia provveduto in corso di contratto alla disinstallazione definitiva del sistema satellitare e non abbia contestualmente informato l'Agenzia SARA e sottoscritto i relativi atti contrattuali;**
- **abbia richiesto alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.**

Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti
Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, **SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.11 per un importo massimo di € 500,00.**

Terzi trasportati su veicoli adibiti al trasporto cose
(applicabile ai soli veicoli del IV settore)
SARA, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. RC.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione

RC.11 Esclusioni e Rivalsa
L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.2:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **se il veicolo non presenta i requisiti di storicità di cui all'art NG.1, oppure se è utilizzato nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";**
- **nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, escluse quelle previste al precedente art. RC.2, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazi one da parte dell'autorità o dell'ente competente la garanzia non è operante per i veicoli non targati, per le attività e le prestazioni di servizi estranei alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico/scarico merci e bagagli, rifornimento carburante (refuelling), catering.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittima della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.

RC.12 Soggetti esclusi dalla garanzia
La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.
Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti**:

a) **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
c) **ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.**

GARANZIA INCENDIO FURTO E RAPINA (IF)

Che cosa posso assicurare

IF.1 Oggetto dell'assicurazione
SARA con la garanzia Incendio, Furto e Rapina si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

IF.2 Rischi Assicurati
La garanzia Incendio Furto e Rapina copre i danni conseguenti a:
a) incendio;
b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
c) scoppio del relativo serbatoio;
d) azione del fulmine;

e) furto totale e, esclusi motocicli, parziale;
f) rapina;
g) danni al box di proprietà. Con rimborso da parte di SARA, **fino alla concorrenza di € 500** per periodo di assicurazione, delle spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso;
h) danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali. SARA indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
i) danni da furto di cose non assicurate. SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo del veicolo stesso.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati; i danni materiali e diretti causati agli accessori costituenti dotazione di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo. **Gli accessori non di serie sono compresi a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato**. Le garanzie sono prestate a valore intero.
Sono inoltre ricompresi:

- ricorso vicini. SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato**, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso. L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

- un'indennità speciale (prevista solo con la formula di garanzia massima) che prevede in aumento agli indennizzi, in caso di sinistro totale dovuto a incendio, furto o rapina, corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, **con il massimo di € 250**, per eventuali maggiori spese.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 287/A), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.
Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IF.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui all'art NG.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, salvo che non si tratti di manifestazioni non competitive e gare di regolarità, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
f) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
g) concernenti:
- **apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno del veicolo;**
- **accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel veicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;**
- **dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;**

h) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
i) da incendio conseguente ad eventi socio-politici o a dolo di terzi;
l) per i motoveicoli i danni parziali da furto concernenti parabrezza, borse e bauli;
m) in riferimento alla copertura ricorso vicini i danni alle cose in uso, in custodia o in possesso dell'Assicurato: i danni da inquinamento dell'ambiente, quali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; i danni risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

IF.4 Scoperto
Garanzia Furto
La garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod. 287/A).
Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Garanzia Danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e minimo di scoperto di € 100 per ciascun sinistro.

Garanzia Danni da furto di cose non assicurate
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e minimo di scoperto di € 25 per ciascun sinistro.

IF.5 Formule di garanzia
La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

Massima – prevista solo per autovetture
L'assicurazione è operante per danni totali e parziali previsti all'art.IF.2, quali: incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del relativo serbatoio, azione del fulmine, furto totale e parziale, rapina, ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità speciale.
Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti.

Media
L'assicurazione è operante per danni totali e parziali previsti all'art.IF.2, quali: incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del relativo serbatoio, azione del fulmine, furto totale e, con esclusione dei motocicli, parziale, rapina, ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

IF.6 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO
L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero.
In tal caso SARA procederà al recupero del veicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.
Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero del veicolo rubato sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale del veicolo stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.
Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero del veicolo, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 287/A).
Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.
L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

IF.7 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.
Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. IF.2.

GARANZIA EVENTI SPECIALI (ES)

Che cosa posso assicurare

ES.1 Oggetto dell'assicurazione
SARA con la garanzia Eventi Speciali si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

ES.2 Rischi Assicurati
SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
a) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
d) grandine.
L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato all'art.ES.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ES.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui all'art. NG.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";

b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
e) da furto e rapina.

ES.4 Scoperto
Garanzia Eventi Speciali
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e con il minimo di scoperto:
- € 100, per gli eventi naturali , sociopolitici e di grandine.
- € 255, per atti dolosi di terzi o di vandalismo.

ES. 5 Formule di garanzia
La garanzia è prestata con la formula Massima indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

Massima -
L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi sociopolitici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine.

ES.6 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. ES.2

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

Che cosa posso assicurare

GC.1 Oggetto dell'assicurazione
SARA con la garanzia Globale Complementari si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

GC.2 Rischi Assicurati

GC.2.1 Perdite pecuniarie
SARA rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 260,00 per ciascun periodo di assicurazione**, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:
a) la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
b) il **parcheggio** e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
c) la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
d) la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
e) l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro.

GC.2.2 Rinuncia all'azione di rivalsa
SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:
a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
b) in possesso di patente di guida scaduta.
L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:
- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.2.3 Rottura Cristalli (non prevista per motocicli)
SARA rimborsa, **fino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per ciascun periodo di assicurazione**, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo a seguito di loro rottura accidentale (escluse rigature e scheggiature).

GC.2.4 Perdita chiavi
SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 210 per ogni periodo di assicurazione**, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.2.5 RC Trasportati
SARA si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.
L'assicurazione è prestata **fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 287/A) per la garanzia R.C.A.** Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.

GC. 3 Controversie contrattuali
SARA, **nei limiti del massimale di € 2.500**, assicura la Tutela Legale nei casi controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100**. La presente garanzia, opera **per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200**.
La prestazione è operante a titolo esemplificativo per controversie relative al veicolo assicurato in merito:

- alla riparazione del veicolo;
- alla manutenzione del veicolo;
- alla fornitura di carburante;
- acquisto e vendita del veicolo.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione** in polizza del veicolo. **La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA**.

Sono compresi gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per :

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA**;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché la cui nomina sia concordata con la Società;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

GC.3.1 Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

GC. 4 Garanzie aggiuntive
Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 287/A).
Incendio: SARA si obbliga ad indennizzare, **fino alla concorrenza di € 520**, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del veicolo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

GC.5 Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui all'art. NG.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
b) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
c) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
f) causati da dolo di terzi;
g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, escluse quelle di cui all'art. RC. 2, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
i) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

Inoltre, per la garanzia controversie contrattuali sono esclusi i danni:
l) in materia fiscale ed amministrativa;
m) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
n) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
o) per fatti dolosi delle persone assicurate;
p) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
q) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
r) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
s) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
t) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
u) per controversie con Sara.

GC. 6 Formule di garanzia
La garanzia è prestata con la formula Massima indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

Massima -
L'assicurazione è operante per i rischi di cui alle garanzie: R.C. trasportati; Perdite pecuniarie; Rottura cristalli; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi, Controversie contrattuali.

GC.7 Assicurati garanzia controversie contrattuali
La garanzia Controversie contrattuali è prestata al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente** autorizzato, ai **Trasportati**, per i casi riguardanti il **veicolo indicato in polizza**.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio**.

GC.8 Insorgenza del caso assicurativo garanzia controversie contrattuali
Per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali**, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi**, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto**.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

GC.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

CG.10 Disposizioni speciali riguardanti il massimale per gli assicurati Tutela Legale
In caso di contemporanea presenza sullo stesso contratto anche della garanzia Tutela Legale, il massimale di € 2.500,00 relativo alla copertura controversie contrattuali si somma a quello previsto dal contratto per la medesima copertura di controversie contrattuali della garanzia Tutela Legale.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

Che cosa posso assicurare

IC.1 Oggetto dell'assicurazione
SARA con la garanzia Infortuni si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti a seguito di utilizzo dell'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

IC.2 Rischi Assicurati
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza (mod. 287/A).
Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) l'annegamento;
c) l'assideramento od il congelamento;
d) la folgorazione;
e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IC.3 Casi Assicurati

IC.3.1 Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.
La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.3.2 Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella di seguito riportata.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%

un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi		
dell'anca in posizioen favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio - tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio - tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.		

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

IC.3.3 Indennità' di degenza
L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.
La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.
L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.3.4 Rimborso spese di cura
Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - **fino a concorrenza del massimale annuo assicurato** - le spese effettivamente sostenute per:
a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
b) rette di degenza.
Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.3.5 Indennità integrativa
Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà **un'indennità di € 260 per ciascun sinistro**. La predetta **indennità ammonterà a € 780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.**

IC.4 Casi e Somme assicurate
La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicati sulla scheda di polizza (mod. 287/A).

IC.5 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoici.
L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

IC.6 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.1, nonché quelli causati:
a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 287/A);
b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) dalla guida di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.7 Franchigia su Invalidità permanente
La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:
a) sulla parte di somma assicurata fino a € 105.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 105.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.
La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia di € 75.

IC. 8 Formule di garanzia
La garanzia è prestata con la formula prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

Per autovetture
Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 40.000;
- caso invalidità permanente totale, € 105.000;

- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 2.000;
- garanzia indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 75.000;
- garanzia indennità di degenza, € 31 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura,€ 1.600;
- garanzia indennità integrativa.

Per veicoli diversi da autovetture

Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 20.000;
- caso invalidità permanente totale, € 53.000;

- garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 1.000;
- garanzia indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:
- caso morte, € 13.000;
- caso invalidità permanente totale, € 38.000;
- garanzia indennità di degenza, € 16 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 800;
- garanzia indennità integrativa.

IC.9 Rinuncia al diritto di rivalsa
SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Rischi assicurati
SARA garantisce, **nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza** (mod. 290/S), la Tutela Legale dell'Assicurato, **nei casi appresso indicati**, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'art. TL.3 Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'Art. TL.3 Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

É garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

TL.2 Delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a :
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.3 Casi Assicurati
La Tutela legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono **e sino alla concorrenza di €10.000:**

a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) Controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. La presente garanzia, in deroga all'art. TL.7, - Estensione Territoriale - opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito, Repubblica di Montenegro **e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA;**

c) Indennità Autoscuola. Sara rimborserà entro il limite di € 500 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. TL.5 punto i) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'Art. 186 NCdS guida sotto l'influenza dell'alcool;

d) Il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005;
La presente prestazione opererà quindi per incidenti che coinvolgono più di due veicoli, incidenti che coinvolgono un veicolo non assicurato o non identificato o immatricolato all'estero, incidenti che coinvolgono pedoni ciclisti e trasportati, incidenti dai quali derivino lesioni alla persona del conducente maggiori di 9 punti percentuale di invalidità;

e) Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso avvenuto in costanza di polizza;

f) Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in costanza di polizza;

g) L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale avvenuto in costanza di polizza;

h) Violazioni al Codice della Strada avvenute in costanza di polizza: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;

i) Sanzioni Amministrative Accessorie avvenute in costanza di polizza: proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S;

j) Indennità Zero Punti: qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al CdS che lo portino a zero punti la Società garantirà entro il limite di € 1.000 sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione;

k) Errata Variazione dei punti: presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida avvenuta in costanza di polizza.

TL.4 Garanzie aggiuntive
Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).
Diaria: qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo previsto in polizza. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%.

Come e con quali condizioni mi assicuro

TL.5 Esclusioni
Le prestazioni di cui agli art. TL.3 e TL.4 non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs.209/2005 e successive modificazioni;
i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

l) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.;**

m) **nei casi di controversie contrattuali con SARA**.

TL.6 Assicurati

Le garanzie previste all'art. TL.3 - Casi assicurati - vengono prestate **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge e dei figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.7 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali**, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi**, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto**.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

TL. 9 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod.287/A).

Basic - L'assicurazione è operante, a tutela del solo Assicurato, per i rischi di cui all'art. TL1 e per le prestazioni indicate all'art. TL 3 ai punti a, b, d, g.

Plus - L'assicurazione è operante, a tutela dell'Assicurato e degli altri soggetti definiti Assicurati all'art. TL. 1 Estensione Assicurati, per i rischi di cui all'art TL.1, e per le prestazioni indicate all'art. TL 3 ai punti a, b, c, d, e, f, g.

Top - L'assicurazione è operante, a tutela dell'Assicurato e degli altri soggetti definiti Assicurati all'art. TL. 1 Estensione Assicurati, per i rischi di cui all'art TL.1, e per le prestazioni indicate all'art. TL 3 ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE INCENDIO FURTO E RAPINA

IF.1 Liquidazione del danno incendio, furto e rapina

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il veicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di f**urto parziale, tentato furto, incendio per eventi sociopolitici, furto di cose non assicurate**: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

IF.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi socio-politici e da furto di cose non assicurate, alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare. Inoltre è tenuto a consegnare a Sara tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

SEZIONE EVENTI SPECIALI

ES.1 Liquidazione del danno eventi speciali

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario , entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

ES.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI

GC.1 Liquidazione del danno globale complementari

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro RCA presentata a SARA; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni;
- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della RCA;
- per **Rottura cristalli**: documentazione fotografica comprovante la rottura e la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio dei sistema elettronico antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

GC.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.
In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

GC.3 Denuncia del caso assicurativo Controversie contrattuali e libera scelta del legale
L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

GC.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Controversie contrattuali
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
Inoltre, l'Assicurato è tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

GC.5 Gestione del caso assicurativo Controversie contrattuali
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, SARA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, s**e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.GC.3.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA**.
L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA**.
SARA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

GC.6 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE INFORTUNI

IC.1 Criteri di indennizzabilità
SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.4 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità , l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

IC.3 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata per iscritto entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a SARA le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
Inoltre, l'Assicurato è tenuto a conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

TL.3 Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, SARA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, s**e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.TL.1
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA**.
L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA**.
SARA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
TL.4 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.